



DELIBERA N. 65 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED], avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Cpl di [REDACTED] prot n. [REDACTED] del 03/07/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso Cpl per la

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 05/08/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 31/05/2018, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. [REDACTED] del 09/05/2019, trasmessa tramite e-mail il 10/05/2019, il CpI convocava la Sig.ra [REDACTED] ad un incontro di informazione orientativa per il giorno 14/05/2019. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di [REDACTED] invia con e-mail alla Sig.ra [REDACTED] la nota prot. n. [REDACTED] del 03/07/2019, con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del 14/05/2019.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di non aver ricevuto l'e-mail di convocazione. Al proposito la Sig. [REDACTED] allega al ricorso lo "screenshot" della pagina del programma di posta elettronica Outlook, relativa alla posta in ingresso, dal quale non risulta alcun messaggio inviato dal CpI nella data del 10/05/2019.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED]; nota di convocazione per l'appuntamento del 14/05/2019 con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota provvedimento sanzionatorio con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail. In merito al ricorso il CpI di [REDACTED] puntualizza che la convocazione oggetto del provvedimento riguarda un incontro informativo di gruppo sulle modalità di ricerca attiva del lavoro e sull'utilizzo degli strumenti più adeguati (ex art. 20, comma 3, lett. a, d.lgs. n. 150/2015), incontro organizzato dal CpI previa acquisizione della disponibilità di idoneo locale e attrezzature da parte del Comune di [REDACTED] ed è condizionato dal rilascio delle relative autorizzazioni. La convocazione all'incontro informativo è stata effettuata via e-mail non appena il CpI ha avuto conferma delle suddette disponibilità. Il CpI rappresenta, inoltre, che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la convocazione dell'utente effettuata dal CpI mediante posta elettronica ordinaria (PEO), non viene considerata una modalità valida, poiché non idonea a fornire elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta ricezione e conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa, così come previsto dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)